CITTÀ DI CATANZARO

SETTORE IGIENE AMBIENTALE

Ordinanza n° 07 **del** 6 MAR. 2013

Prot. N. № 20386

SALVAGUARDIA DELLE AREE PUBBLICHE E TUTELA DELL'INCOLUMITÀ PUBBLICA. OBBLIGHI DI CONDOTTA PER I PROPRIETARI E I DETENTORI DI CANI.

IL SINDACO

PREMESSO:

CHE il proprietario di un cane é sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocati dall'animale stesso;

CHE chiunque, a qualsiasi titolo, accetti di detenere un cane non di sua proprietà ne assume la responsabilità per il relativo periodo;

CHE il suolo pubblico o di pubblico accesso (strade, marciapiedi, piazze, zone verdi, zone attrezzate per bambini, ecc.), a causa dell'incuria dei proprietari/conduttori di cani,viene frequentemente insudiciato dagli escrementi degli animali;

PRESO ATTO delle reiterate segnalazioni pervenute in materia di abbandono delle deiezioni solide canine sul suolo pubblico ed in particolare sui marciapiedi destinati alla circolazione pedonale, sui prati e nelle aiuole dei giardini e parchi pubblici, destinati alla ricreazione e allo svago;

CONSTATATO in più occasioni lo stato indecoroso di marciapiedi, di strade, di spazi verdi, etc., causato dai conduttori di cani che lasciano defecare i propri animali nelle aree pubbliche senza curare la rimozione delle deiezioni;

CONSIDERATO che la presenza di escrementi dei cani comporta seri rischi per la salute e l'igiene della popolazione, con particolare riferimento alle fasce più esposte, quali i bambini, oltre a provocare un degrado del territorio comunale;

CONSIDERATO che i luoghi pubblici ed aperti al pubblico devono essere mantenuti costantemente puliti;

RITENUTO che tale comportamento da parte dei conduttori di cani sia causa di non poco disagio per i cittadini, per l'evidente assenza del dovere civico di provvedere alla raccolta degli escrementi con mezzi adatti al loro smaltimento;
RILEVATA la necessità di garantire una pronta e più adeguata compatibilità con il mantenimento dell'igiene del suolo e il decoro dell'ambiente urbano;
RITENUTO opportuno e doveroso favorire una più consona vita sociale e provvedere affinché i proprietari dei cani, o di altri animali, o le persone incaricate della loro conduzione siano munite di apposite palette, sacchetti di plastica o qualsiasi altro strumento idoneo alla raccolta delle deiezioni canine, onde poter rimuovere gli escrementi;
PRESO ATTO, altresì, che in molti casi i cani nei luoghi pubblici vengono lasciati liberi e incustoditi o comunque non sono sotto il diretto e immediato controllo del possessore e che ciò pregiudica la vivibilità delle aree stesse e la sicurezza dei frequentatori, nonché degli stessi animali;
INDIVIDUATO, quale rimedio efficace per prevenire situazioni di pericolo, l'istituzione del divieto di accesso ai cani in aree verdi destinate al gioco dei bambini;
RAVVISATA l'opportunità di intervenire con un provvedimento atto a prevenire e reprimere i comportamenti che incidono negativamente sulla salubrità dell'ambiente, sul decoro della Città e sulla sicurezza sia delle persone che degli stessi animali, nonché al contempo di fornire uno strumento più efficace, dal punto di vista sanzionatorio, agli organi di vigilanza;
CONSIDERATO che la pubblicazione del presente atto sostituisce la comunicazione di avvio del procedimento agli interessati ai sensi della Legge 241/1990 per il fatto che è rivolto alla generalità delle persone;
VISTA la Legge 24/12/1981, n. 689 e successive modificazioni e integrazioni:
VISTO l'art. 54 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 come novellato dal D.L. 23/5/2008, n. 92 convertito con legge 24/7/2008, n. 125;
VISTO l'art. 7 bis del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni ;
VISTA la Delibera del Consiglio Comunale n°53 dell'01.10.2004 avente ad oggetto:"Regolamento per la determinazione per l'applicazione delle sanzioni amministrative per violazioni di Regolamenti Comunali e di Ordinanze del Sindaco e dei Dirigenti".
VISTO il Regolamento Comunale d'Igiene approvato con D.C.C. n° 63 del 14.10.2010;
VISTA l'Ordinanza del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali in data 3/3/2009, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 68 del 23.03.2009 recante all'oggetto "Ordinanza contingibile ed urgente concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani";

ORDINA

Dalla data di avvenuta pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio Comunale, è fatto obbligo a tutti i proprietari e conduttori di cani, nell'accompagnamento degli stessi su aree e strade pubbliche o aperte al pubblico:

1. **di avere sempre con se un sacchetto o apposita paletta o altra idonea attrezzatura per l'eventuale raccolta delle deiezioni canine, tale attrezzatura dovrà essere esibita su richiesta degli organi di vigilanza;**
2. **di provvedere alla immediata e totale rimozione delle defecazioni facendo uso della suddetta attrezzatura;**
3. **di depositare quindi le feci in idonei involucri o sacchetti richiudibili, comunque impermeabili ai liquidi, e di smaltirle nei cassonetti adibiti alla raccolta dei rifiuti urbani**

indifferenziati. Il personale di vigilanza è tenuto ad accertare che gli accompagnatori degli animali dimostrino il possesso in loco dell'attrezzatura suddetta

E' fatto altresì obbligo ai proprietari e ai conduttori di cani, quando si trovano in luogo pubblico o aperto al pubblico:

4. **di condurre i cani al guinzaglio ad una misura non superiore a mt. 1.50;**
5. **di portare con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane di indole aggressiva in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle Autorità competenti ai sensi dell'Ordinanza del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali in data 3/3/2009 riportata in narrativa, che si intende integralmente richiamata;**
6. **di utilizzare il guinzaglio e, ove sia necessario, anche la apposita museruola qualora gli animali possano determinare pericolo, danni o disturbo;**
7. **nei giardini/ville/parchi pubblici e nelle aree attrezzate per il gioco dei bambini, i cani possono essere introdotti solo con guinzaglio corto;**
8. **di non affidare i cani a persone che per età o condizione fisica siano incapaci di garantire idonea custodia dell'animale stesso, il proprietario o detentore dell'animale é comunque responsabile di ogni azione del cane da lui condotto.**

Fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste dalle norme in vigore, la violazione della presente ordinanza comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00, prevista dall'articolo 5 del Regolamento Comunale approvato con D.C.C. n° 53/2004, ai sensi dell'art. 7 bis comma 1-bis del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni, con facoltà di estinguere l'illecito mediante il **pagamento in misura ridotta della somma di € 50,00** (pari al doppio del minimo edittale) oltre le eventuali spese di procedimento, ai sensi dell'art. 16 comma 1° della Legge 689/81.

Restano abrogate le disposizioni emanate con precedenti ordinanze nelle parti in contrasto con la presente.
La presente Ordinanza è resa nota mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi ed entra in vigore decorso il termine di pubblicazione. La stessa è altresì pubblicizzata tramite la stampa locale e con l'inserimento nel sito internet del Comune.

Ai fini dell'esecuzione, copia del presente provvedimento viene trasmessa, oltre che al Comando di Polizia Municipale, alla Questura di Catanzaro, al Comando Provinciale Carabinieri di Catanzaro; al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Catanzaro, al Compartimento della Polizia Stradale di Catanzaro, al Comando della Polizia Provinciale di Catanzaro.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Ing. Giovanni Ciampa

IL SINDACO
On. Sergio Abramo